



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 77

PROT. N. 0026097

SETTORE

VIGILANZA

OGGETTO: *ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AREE ALL'APERTO*

IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID- 19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;

- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;

Valutato che

- a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, in alcuni luoghi della città si verificherà un afflusso notevole di persone per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attratte dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio;

- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

- Verificato che pervengono segnalazioni sui comportamenti di chi non rispetta le misure attualmente già previste al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Visti: l' art. 50 co 5 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;

il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
il Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021.

Ritenuto necessario assumere misure preventive atte ad impedire i possibili assembramenti e ad evitare gli eventuali disordini in caso di mera applicazione delle misure repressive per il mancato rispetto della normativa anti- Covid-19;

Dato atto che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati preventivamente comunicati al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

che ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistono ragioni di impedimento alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire per le particolari esigenze di celerità del procedimento;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente; contingibile, per la straordinarietà che delinea la situazione; urgente, per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all'interesse della salute dei cittadini; per le motivazioni espresse in premessa, in relazione all'urgente necessità di disporre interventi volti a contrastare assembramenti di persone, al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica: a decorrere dall'8 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica,

ORDINA

dall' 8 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 salvo proroghe, l'obbligo di indossare all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi indicati dalla presente ordinanza:

- nei MERCATI e negli orari di vendita al pubblico e cioè:

Mercato settimanale di via Don Bosco giovedì 9, 16, 23 e 30 dicembre 2021 e giovedì 6 e 13 gennaio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

Mercato settimanale di Piazza Macario sabato 11 e 18 dicembre 2021 e venerdì 24 e 31 dicembre 2021 e sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

- nella prevista manifestazione di Natale denominata “ Giornata del cuore” che si terrà in Piazza Leumann 1 mercoledì 8 dicembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

- in ogni ALTRA AREA DI AFFLUENZA (aggregazione/assembramento) individuabile sul territorio cittadino (es. gallerie e centri commerciali, luna park, feste di via, manifestazioni e iniziative natalizie, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole, palazzetto dello sport ecc.).

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del dpcm 2/3/2021 e successive proroghe:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 25 marzo, n.19, convertito in Legge n.22 maggio 2020, n. 35. Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull'ottemperanza della presente ordinanza.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza è trasmessa a:

- sig. Prefetto
- sig. Questore
- sig. Comandante provinciale dei Carabinieri
- sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza
- sig. Comandante Polizia Locale

Pianezza, li 07/12/2021

IL SINDACO
SIGNORIELLO Roberto
